

REGOLAMENTO DEI "WARRANT ESI S.P.A. 2020-2023"

1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo hanno il significato riportato di seguito. I termini definiti al singolare si intendono definiti al plurale e viceversa.

AIM Italia indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Assemblea indica l'assemblea degli azionisti dell'Emittente.

Aumento di Capitale a Servizio del Collocamento indica l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci, per l'importo massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'operazione di ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni su AIM Italia, deliberato dall'Assemblea in data 28 agosto 2020.

Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant indica l'aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da eseguire anche in più *tranche*, per complessivi massimi Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di Azioni di Compendio, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant esercitati, deliberato dall'Assemblea in data 28 agosto 2020.

Azioni indica, complessivamente, le Azioni Ordinarie e le Azioni PAS.

Azioni di Compendio indica le Azioni Ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

Azioni Ordinarie indica le azioni ordinarie dell'Emittente, dematerializzate, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

Azioni PAS indica le azioni speciali dell'Emittente denominate "Azioni PAS", ossia azioni di categoria, dematerializzate e prive di valore nominale, dotate del diritto di voto in assemblea, intrasferibili, e convertibili in Azioni Ordinarie e/o annullabili, anche solo parzialmente, secondo i termini e le condizioni previsti dallo Statuto.

Borsa Italiana indica Borsa Italiana S.p.A.

Collocamento indica il collocamento finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia avente a oggetto le Azioni di cui all'Aumento di Capitale a Servizio del Collocamento, da destinarsi a (i) investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del TUF, 34-*ter* del Regolamento Consob e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (con esclusione degli investitori in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità); e/o a (ii) investitori non qualificati, in esenzione delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari prevista dall'art. 100 del TUF e dell'art. 34-*ter*, comma 01, del Regolamento Consob.

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione *pro tempore* dell'Emittente.

Data di Inizio delle Negoziazioni indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su AIM Italia.

Emittente indica ESI S.p.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Santa Cornelia n. 5/A, Formello (RM), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14924611008.

Giorno di Borsa Aperta indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

Integra indica Integra S.r.l., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Santa Cornelia 5/A, Formello (RM), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14086791002.

Intermediario indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Monte Titoli indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

Opzione Greenshoe indica l'opzione concessa da Integra a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di *Global Coordinator*, per l'acquisto, al Prezzo del Collocamento, di un numero di Azioni Ordinarie corrispondenti a una quota pari al 15% (quindici per cento) circa del numero di Azioni Ordinarie oggetto del Collocamento.

Opzione Over Allotment indica l'opzione di prestito di Azioni Ordinarie corrispondenti a una quota pari al 15% circa del numero di Azioni Ordinarie oggetto del Collocamento, concessa da Integra a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di *Global Coordinator*, ai fini di un eventuale *over-allotment* nell'ambito del Collocamento.

Periodi di Esercizio indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e **Periodo di Esercizio** indica, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio ed il Terzo Periodo di Esercizio.

Periodo di Esercizio Addizionale ha il significato di cui all'Articolo 4.6 del presente Regolamento.

Prezzi di Esercizio indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio e **Prezzo di Esercizio** indica, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'Articolo 6 (*Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale*) del Regolamento.

Prezzo del Collocamento indica il prezzo definitivo di Collocamento delle Azioni Ordinarie di nuova emissione di cui all'Aumento di Capitale a Servizio del Collocamento, ossia Euro 2,10 per Azione Ordinaria.

Prezzo del Primo Periodo di Esercizio indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Collocamento aumentato del 10% (dieci per cento), ossia pari a Euro 2,3100.

Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio aumentato del 10% (dieci per cento), ossia pari a Euro 2,5410.

Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio aumentato del 10% (dieci per cento), ossia pari a Euro 2,7951.

Primo Periodo di Esercizio indica il periodo ricompreso tra l'1 ottobre 2021 e il 15 ottobre 2021 compresi, salvo il caso di attivazione del Periodo di Esercizio Addizionale a valere sul Primo Periodo di Esercizio, nel qual caso tale termine coinciderà con l'ultimo giorno di tale Periodo di Esercizio Addizionale.

Regolamento indica il presente Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023.

Regolamento Consob indica il Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come di volta in volta modificato e/o integrato.

Secondo Periodo di Esercizio indica il periodo ricompreso tra il 30 settembre 2022 e il 14 ottobre 2022 compresi, salvo il caso di attivazione del Periodo di Esercizio Addizionale a valere sul Secondo Periodo di Esercizio, nel qual caso tale termine coinciderà con l'ultimo giorno di tale Periodo di Esercizio Addizionale.

Statuto indica lo statuto sociale dell'Emittente.

Termine di Scadenza indica il 16 ottobre 2023, salvo il caso di attivazione del Periodo di Esercizio Addizionale a valere sul Terzo Periodo di Esercizio, nel qual caso tale termine coinciderà con l'ultimo giorno di tale Periodo di Esercizio Addizionale.

Terzo Periodo di Esercizio indica il periodo ricompreso tra il 2 ottobre 2023 e il Termine di Scadenza compresi.

TUF indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e/o integrato.

Warrant indica i "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023", ossia, complessivamente, i Warrant 1 e i Warrant 2, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 (*Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale*) del Regolamento, n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant posseduti.

Warrant 1 indica i warrant denominati "Warrant 1" da emettersi ai sensi della delibera approvata dall'Assemblea in data 28 agosto 2020 in numero massimo pari a n. 1.000.000 (unmilione), da assegnare, gratuitamente, a favore di tutti coloro che saranno titolari di azioni della Società il giorno precedente alla Data di Inizio delle Negoziazioni sull'AIM Italia diversi da coloro che avranno sottoscritto le Azioni Ordinarie nell'ambito del Collocamento, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 1 ogni n. 5 (cinque) Azioni, a eccezione delle Azioni Ordinarie su cui è concessa l'Opzione Over Allotment, negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, restando inteso che (i) ai fini dell'emissione di tali warrant si considereranno sia le Azioni Ordinarie sia le Azioni PAS, e (ii) come riportato nel documento di ammissione dell'Emittente, in data 16 ottobre 2020 i destinatari dei Warrant 1 si sono impegnati a rinunciare all'assegnazione da parte dell'Emittente in loro favore, e alla conversione, dei Warrant 1 di cui al presente Regolamento a condizione che l'Emittente implementi nei mesi successivi un piano di *stock option*, *stock grant* o altro idoneo strumento previsto dalle normative di legge applicabili per incentivare il *management* storico dell'Emittente.

Warrant 2 indica i warrant denominati "Warrant 2" da emettersi ai sensi della delibera approvata dall'Assemblea in data 28 agosto 2020 in numero massimo pari a n. 4.000.000 (quattromilioni), da assegnare, gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 2 ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria a favore di (a) tutti coloro che avranno sottoscritto le Azioni Ordinarie nell'ambito del Collocamento; (b) chi avrà acquistato le Azioni Ordinarie in seguito all'esercizio dell'Opzione Over Allotment; (c) Integra con riferimento alle Azioni Ordinarie su cui è stata concessa ma non esercitata l'Opzione Over Allotment, negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.

2 Emissione dei Warrant

In data 28 agosto 2020, l'Assemblea ha deliberato, *inter alia*:

- (a) di emettere i “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” come segue: (i) un numero massimo di 1.000.000 (unmilione) warrant denominati “Warrant 1” da assegnare, gratuitamente, a favore di tutti coloro che saranno titolari di azioni della Società il giorno precedente alla Data di Inizio delle Negoziazioni sull’AIM Italia diversi da coloro che avranno sottoscritto le Azioni Ordinarie nell’ambito del Collocamento, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 1 ogni n. 5 (cinque) Azioni, a eccezione delle Azioni Ordinarie su cui è concessa l’Opzione Over Allotment; e (ii) un numero massimo di 4.000.000 (quattromilioni) warrant denominati “Warrant 2” da assegnare, gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 2 ogni n. 1 (una) azione ordinaria a favore di (a) tutti coloro che avranno sottoscritto le Azioni Ordinarie nell’ambito del Collocamento; (b) chi avrà acquistato le Azioni Ordinarie in seguito all’esercizio dell’ Opzione Over Allotment; (c) Integra S.r.l. con riferimento alle azioni ordinarie su cui l’Opzione Over Allotment sarà stata concessa ma non esercitata;
- (b) l’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant.

In esecuzione della suddetta delibera assembleare e a seguito della rinuncia espressa dei destinatari dei Warrant 1 come sopra riportata, il consiglio di amministrazione dell’Emittente, in data 21 ottobre 2020 ha deliberato, tra l’altro, di emettere massimi n. 1.428.000 Warrant e massime numero 714.000 Azioni di Compendio.

3 Diritti dei titolari dei Warrant

- 3.1 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6 (*Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale*) del presente Regolamento, i titolari dei Warrant avranno diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l’esercizio.
- 3.2 I Warrant saranno sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.
- 3.3 Salvo quanto previsto dall’Articolo 5 (*Sospensione dell’esercizio dei Warrant*) del presente Regolamento, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi Giorno di Borsa Aperta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni due Warrant presentati per l’esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 (*Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale*) del presente Regolamento.
- 3.4 I Warrant circoleranno e saranno negoziabili sull’AIM Italia separatamente dalle Azioni cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

4 Modalità di esercizio dei Warrant

- 4.1 Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo Articolo 5 (*Sospensione dell’esercizio dei Warrant*) del presente Regolamento, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi Giorno di Borsa Aperta nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all’Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.
- 4.2 Resta inteso che i titolari dei Warrant possono richiedere la sottoscrizione delle Azioni di Compendio solo durante ciascun Periodo di Esercizio e che qualora non richiedano la sottoscrizione entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.
- 4.3 Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di mercato aperto successivo al termine dell’ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

- 4.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 4.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.
- 4.6 Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo Articolo 5 (*Sospensione dell'esercizio dei Warrant*) del Regolamento, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire - per ciascun Periodo di Esercizio - dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) Giorni di Borsa Aperta (il **Periodo di Esercizio Addizionale**), restando inteso che durante il Periodo di Esercizio Addizionale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio sempre al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio la cui scadenza viene estesa per la durata del Periodo di Esercizio Addizionale (ad esempio, qualora venga estesa la durata del Primo Periodo di Esercizio per il Periodo di Esercizio Addizionale, il Prezzo di Esercizio sarà pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio).
- 4.7 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente a oggetto le Azioni, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui al presente Articolo 4 (*Modalità di esercizio dei Warrant*) e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire a tale offerta pubblica di acquisto e/o di scambio apportando le medesime Azioni di Compendio ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 7 (*Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio*).

5 Sospensione dell'esercizio dei Warrant

- 5.1 L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà deliberato la convocazione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui avrà avuto luogo l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima.
- 5.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberasse di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 6 (*Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale*) del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea. Resta inteso che, in tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno in ogni caso effetto entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.
- 5.3 Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e avranno effetto dal primo Giorno di Banca Aperta successivo al termine del periodo di sospensione del Periodo di Esercizio.
- 5.4 Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6 Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

- 6.1 Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:
- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari alla differenza tra Pcum e Pex,

restando inteso che ai fini del presente Articolo 6.1(a) il termine "Pcum" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie; mentre il termine "Pex" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie. Resta inteso che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio non sarà aumentato nel caso in cui la differenza tra Pcum e Pex dia un risultato negativo.

- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
 - (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
 - (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi degli articoli 2441, comma otto, e/o 2349 del codice civile o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
 - (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quattro e cinque, del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
 - (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati, in aumento o in diminuzione, in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
 - (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
 - (h) distribuzioni di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del dividendo straordinario.
- 6.2 La conversione delle Azioni PAS in Azioni Ordinarie e/o l'annullamento delle Azioni PAS non comporta alcuna rettifica, né in termini di numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, né in termini di Prezzo di Esercizio.
- 6.3 Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.
- 6.4 Ai fini del presente Articolo 6 (*Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale*) e del successivo Articolo 7 (*Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio*) con l'espressione "dividendi straordinari" si fa riferimento alle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, di una parte delle riserve di liquidità dell'Emittente diverse, quindi, dalla distribuzione dell'utile di esercizio, effettuate in caso di eccesso di liquidità dovuto, *inter alia*, ad accantonamenti effettuati durante gli esercizi precedenti, dalla vendita di rami di azienda o da altre motivazioni di natura strategica.
- 6.5 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate, tale da produrre effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potranno essere modificati – senza la

necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant, con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6 (*Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale*) e, comunque, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

- 6.6 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7 Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

- 7.1 Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 4 (*Modalità di esercizio dei Warrant*), e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5 (*Sospensione dell'esercizio dei Warrant*), il soggetto titolare dei Warrant avrà la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3 (*Diritti dei titolari dei Warrant*) anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello Statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6.1(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

- 7.2 Nei casi di cui al precedente Articolo 7.1, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8 Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9 Termini di decadenza

- 9.1 Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.
- 9.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità a ogni effetto.
- 9.3 Qualora il Termine di Scadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Scadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del periodo di sospensione, ai sensi dell'Articolo 5 (*Sospensione dell'esercizio dei Warrant*) che precede, e inizierà nuovamente a decorrere – per un numero di giorni pari alla durata residua del relativo Periodo di Esercizio – dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del periodo di sospensione.

10 Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11 Ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia

- 11.1 Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia, restando inteso che, successivamente, potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- 11.2 Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, ovvero qualora le Azioni e/o i Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai titolari dei Warrant.
- 11.3 Le previsioni di cui al precedente Articolo 11.2 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

12 Varie

- 12.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 12.2 Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.
- 12.3 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.
- 12.4 Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare in ogni momento al Regolamento tutte le modifiche (i) volte a rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione di volta in volta vigente e a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Borsa Italiana e/o delle competenti autorità regolamentari, di

controllo e/o di vigilanza; e (iii) che esso ritenga necessarie o anche solo utili od opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui all'Articolo 12.1 del presente Regolamento.

- 12.5 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento, come di volta in volta modificato.
- 12.6 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 12.7 Per qualsiasi controversia relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatte salve le competenze inderogabili di legge.